

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "V. Floriani"



CIRCOLARE N. 93 / AREA RISERVATA

DATA	18 OTTOBRE 2024
A	DOCENTI DIRETTORE SS.GG.AA. PERSONALE ATA SITO WEB SCUOLA
OGGETTO	AUTORIZZAZIONI E VERIFICHE USCITE ANTICIPATE DA SCUOLA DA PARTE DEGLI STUDENTI

Si torna sul tema delle uscite anticipate da scuola da parte degli studenti per precisare di nuovo quanto segue, in considerazione del fatto che alcuni docenti hanno permesso uscite da parte di studenti senza autorizzazione.

ENTRATA / USCITA ANTICIPATA PERMANENTE.

Ci sono studenti che hanno fatto richiesta, e sono stati autorizzati, per entrata / uscita anticipata a causa dell'orario dei mezzi pubblici. (riferimento alla circolare n. 8 / Area pubblica del 9 settembre scorso)

Ugualmente, ci sono studenti che hanno un orario specifico per la giornata di lezione, a seguito di proprio PDP / PFP, debitamente deliberato dal Consiglio di classe competente.

In questi casi, sul registro elettronico, i docenti vedono le autorizzazioni per i singoli studenti. Di tali variazioni dell'orario, i singoli cdc dovranno tenere conto in sede di scrutinio al fine del computo del monte-ore curricolare per la validità dell'anno scolastico.

ENTRATA / USCITA TEMPORANEA (cioè riferita a quello specifico giorno).

Le entrate alla seconda ora sono autorizzate / giustificate dal docente della seconda ora. Sarà cura dello specifico cdc valutare i provvedimenti in caso di un costante, o comunque frequente, ingresso alla seconda da parte dello studente: segnalazione alla famiglia, provvedimento disciplinare.

Le uscite temporanee devono essere richieste dallo studente / dalla famiglia entro le ore 9.30. Lo studente può uscire solo nel cambio dell'ora (non frazioni orarie) e al massimo un'ora prima del termine delle lezioni previste per quel giorno, per quella classe. Ciò era stato chiarito all'utenza con circolare n. 16 / Area pubblica del 12 settembre scorso.

Le autorizzazioni sono concesse, nell'ordine: dal Dirigente scolastico, dai collaboratori del Dirigente in assenza del Dirigente, dai docenti della classe in assenza delle figure sopra indicate.

I docenti hanno il dovere di verificare sul Registro elettronico se l'autorizzazione allo studente che ne ha fatto richiesta, è stata concessa. Laddove non sia stata concessa, è indicata allo studente la motivazione. I docenti hanno anche il dovere di verificare se lo studente ha diritto ad uscire durante frazioni orarie. Qualora il docente autorizzi uscite degli studenti per i quali non è prevista, oppure in orari non autorizzati, **la responsabilità di tale scelta ricade unicamente sul docente che lo permette.**

SITUAZIONI PARTICOLARI DI USCITE TEMPORANEE.

E' possibile che vengano autorizzate, o che il docente possa autorizzare (quando mancano le figure di riferimento sopra indicate), uscite anticipate anche alla penultima ora, oppure in frazioni orarie. Ciò accade Nel caso lo studente / la famiglia facciano richiesta per visite mediche o gravi problemi familiari.

Oppure nel caso di malessere contingente dello studente.

Questi si configurano come casi eccezionali, che derogano alla norma generale.

Infine, si ricorda sempre che lo studente maggiorenne può uscire in autonomia, salvo il caso in cui accusi un malessere. In questa situazione il docente deve valutare se lo studente sia in grado davvero di raggiungere la propria abitazione in autonomia. Nel dubbio contatta la famiglia.

Laddove lo studente sia minorenne, il docente si deve accertare con il collaboratore scolastico posto all'ingresso della scuola, che vi sia un familiare, o un delegato del familiare, per il ritiro dello studente.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Daniele Zangheri

(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

DZ/gm